



MICHELE BARBARACI
NOTAIO

Repertorio n.156

Raccolta n.112

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno tredici del mese di gennaio.

(13 gennaio 2020)

In Minturno, presso il mio studio.

Innanzi a me **Avv. Michele Barbaraci NOTAIO in Minturno**, con lo studio alla Via Appia n.749, iscritto al Ruolo del Collegio del Distretto Notarile di Latina,

SONO COMPARI

- **MIGLIORATO Paolo**, nato a Formia (LT) il 15 ottobre 1968, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e in legale rappresentanza della Società denominata:

"TERME VESCINE S.R.L."

con sede in Castelforte (LT), alla Via delle Terme, capitale sociale di Euro 98.100,00 (novantottomilacentovirgola zero zero), interamente sottoscritto e versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Latina al numero d'iscrizione, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.01897310593, R.E.A. n. LT - 131075, legittimato alla sottoscrizione del presente atto in virtù dei poteri di legge e di Statuto;

- **MARTINI Giacomo**, nato a Cassino (FR) il 18 febbraio 1966, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e in legale rappresentanza della Società denominata:

"MAFAR - S.R.L."

con sede in Cassino (FR), alla Via Foro n.2, capitale sociale di Euro 99.000,00 (novantanovemilavirgola zero zero), interamente sottoscritto e versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Frosinone al numero d'iscrizione, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.00183030600, R.E.A. n. FR - 54303, legittimato alla sottoscrizione del presente atto in virtù dei poteri di legge e di Statuto;

- **D'ALESSANDRO Benvenuto**, nato a Berna (SVIZZERA) il 5 novembre 1969, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e in legale rappresentanza della Società denominata:

"NUOVA ALBA TERME S.R.L."

con sede in Castelforte (LT), alla Via Delle Terme n.425, capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimilavirgola zero zero), deliberato e sottoscritto per Euro 10.000,00 (diecimilavirgola zero zero) e versato per Euro 2.500,00 (duemilacinquecentovirgola zero zero), iscritta presso il Registro delle Imprese di Latina al numero d'iscrizione, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.02205800598, R.E.A. n. LT - 153917, legittimato alla sottoscrizione del presente atto in virtù dei poteri di legge e di Statuto;

- **FORTE Filippo**, nato a Castelforte (LT) l'8 marzo 1933, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e in legale rappresentanza della Società denominata:

"TERME CARACCILO - FORTE S.R.L."

con sede in Castelforte (LT), alla Via Terme, capitale sociale di Euro 86.766,00 (ottantaseimilasettecentotrentaseivirgola zero zero), interamente sottoscritto

REGISTRATO
all'Agenzia delle Entrate
Ufficio di Latina
in data 15/01/2020
al n. 606 - Serie I
Vol.T



versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Latina al numero d'iscrizione e Codice Fiscale n.00188750616, e Partita I.V.A. n.01509690598, R.E.A. n. LT - 93171, legittimato alla sottoscrizione del presente atto in virtù dei poteri di legge e di Statuto;

- **TESTA Lucia Antonia**, nata a New York (STATI UNITI D'AMERICA) l'11 giugno 1973, domiciliata per la carica presso la sede sociale di cui infra, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Socio Amministratore e in Legale rappresentanza della Società denominata:

"PISCINA LUVAL SNC DI VEGLIA GIUSEPPINA E C."

con sede in Castelforte (LT), alla Via Delle Terme snc, ammontare conferimenti per Euro 150.125,34 (centocinquantamilacentocinquante virgola trentaquattro), iscritta presso il Registro delle Imprese di Latina al numero d'iscrizione, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01679640597, R.E.A. n. LT - 104629, legittimata alla sottoscrizione del presente atto in virtù dei poteri di legge e di Statuto;

- **VECCHIO Mauro**, nato a Mirano (VE) il 12 settembre 1969, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e in legale rappresentanza della Società denominata:

"RO.MA.GI. S.R.L."

con sede in Castelforte (LT), alla Via Delle Terme n.326, capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), intermanete sottoscritto versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Latina al numero d'iscrizione, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.02136350598, legittimato alla sottoscrizione del presente atto in virtù dei poteri di legge e di Statuto;

- **SANTAMARIA Dalida**, nata a Frauenfeld (SVIZZERA) il 29 luglio 1967, residente in Castelforte (LT), alla Via delle Terme n.423, Codice Fiscale: SNT DLD 67L69 Z133H;

in qualità di operatore economico e collaboratore ex art.230 bis c.c. della ditta individuale di cui è titolare la Sig.ra **SANTAMARIA Maria Carmina**, nata a Castelforte (LT) il 29 gennaio 1936, ditta individuale denominata:

"SANTAMARIA MARIA CARMINA"

con sede in Castelforte (LT), alla Via Delle Terme, iscritta alla sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Latina in data 3 agosto 1970, al REA n.LT - 44859, e Partita IVA n.00048590590.

Delle cui identità personali io Notaio sono certo.

Detti comparenti mi chiedono di ricevere il seguente atto costitutivo di associazione e, a tal fine,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue

Art.1

CONSENSO ED OGGETTO

I costituiti signori **MIGLIORATO Paolo**, **MARTINI Giacomo**, **D'ALESSANDRO Benvenuto**, **FORTE Filippo**, **TESTA Lucia Antonia**, **VECCHIO Mauro** e **SANTAMARIA Dalida**, nella loro rispettiva qualità, dichiarano, ai sensi dell'art. 14 c.c., di costituire una Associazione denominata:

"FEDERAZIONE OPERATORI DI SUIO TERME"

in sigla

"F.O.S.T."

Art.2

SEDE

L'Associazione ha sede nel Comune di Castelforte (LT) - alla Frazione di Suio Terme - alla Via delle Terme n.425, presso i locali dello stabilimento termale di "Nuova Alba Terme S.r.l."

Art.3 SCOPO

L'associazione ha il seguente scopo:

a) lo studio di tutti i problemi di categoria o di interesse generale per l'economia turistico-termale-industriale del territorio di Suio Terme di Castelforte (LT).

In particolare, si propone di promuovere la propaganda in Italia e all'Estero di Suio Terme, stimolando le autorità amministrative, locali, regionali e nazionali, affinché portino, nell'ambito delle rispettive funzioni e competenze, un contributo fattivo allo sviluppo di tale località termale, attraverso una chiara identificazione delle azioni pubbliche possibili, per realizzare le indispensabili infrastrutture svolte a potenziare l'attività economica collegata alle Terme;

b) la designazione e la nomina di propri rappresentanti in tutte le sedi a carattere locale, regionale e nazionale nelle quali tale rappresentanza è consentita;

c) la tutela in ogni campo degli interessi dell'attività termale, turistica e industriale nei confronti dell'autorità, Enti ed Organizzazioni economiche e sindacali;

d) assistere sotto forma di semplice consulenza le singole aziende che ne fanno parte. Fermo restando il principio che l'Associazione non interferirà mai nei problemi di conduzione aziendale, che rimangono di specifica ed esclusiva competenza dei proprietari dell'attività stessa;

e) lo sviluppo dell'istruzione professionale, tesa a formare il personale alberghiero-termale più altamente specializzato;

f) la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio viario di Suio Terme.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate, salvo che si tratti di attività strettamente connesse o strumentali.

Art.4

ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE

L'associazione è retta dall'ordinamento contenuto nello Statuto di n.20 (venti) articoli che, firmato dai comparenti e da me Notaio, si **allega al presente Atto sotto la lettera "A"**, per formarne parte integrante e sostanziale.

L'amministrazione è affidata ad un Consiglio Direttivo con mandati di anni due.

Il primo consiglio d'amministrazione è così nominato:

- SANTAMARIA Dalila: Presidente;
- MARTINI Giacomo: Vice Presidente;
- MIGLIORATO Paolo: Vice Presidente;
- VECCHIO Mauro: Segretario;
- D'ALESSANDRO Benvenuto: Tesoriere.

I quali dichiarano di accettare la carica non trovandosi in alcuna causa di ineleggibilità o incompatibilità previste dallo statuto.

Il potere di legale rappresentanza dell'associazione, anche in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio d'amministrazione.

Art.5

QUOTA D'ISCRIZIONE DEGLI ASSOCIATI

La quota di iscrizione degli associati che entreranno a fare parte della associa-



zione durante il primo anno viene determinata in Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero), per i soci termalisti dotati di concessione mineraria ed Euro 100,00 (cento virgola zero zero) per gli altri operatori economici associati.

Art.6

ISCRIZIONE NEL REGISTRO PERSONE GIURIDICHE

Il legale rappresentante viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie all'acquisto da parte dell'Associazione della personalità giuridica e, a tal fine, ad apportare allo statuto le modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.

Art.7

SPESE E IMPOSTE

Spese ed imposte del presente atto, accessorie e conseguenti, sono a carico dell'associazione.

Richiesto, io Notaio ho rogato il presente atto scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, e completato di mia mano a penna su nove facciate di tre fogli, sin qui, e si è da me Notaio letto, unitamente a quato allegato, alle parti costituite le quali, interpellate, lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio quando sono le ore diciotto e minuti venti.

Firmato:

Paolo MIGLIORATO;

Giacomo MARTINI;

D'ALESSANDRO Benvenuto;

Filippo FORTE;

TESTA Lucia Antonia;

VECCHIO Mauro;

SANTAMARIA Dalida;

MICHELE BARBARACI NOTAIO - IMPRONTA DEL SIGILLO

Allegato "A" al n.112 di Raccolta

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"FEDERAZIONE OPERATORI SUIO TERME"

in sigla

"F.O.S.T."

Titolo I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

Art. 1

È costituita l'Associazione degli operatori economici di Castelforte (LT) - Suio Terme, denominata:

"FEDERAZIONE OPERATORI DI SUIO TERME "

in sigla

"F.O.S.T."

L'Associazione ha sede nel Comune di Castelforte (LT) - alla Frazione di Suio Terme - alla Via delle Terme n.425, presso i locali dello stabilimento termale di "Nuova Alba Terme S.r.l.", ove si ritengono elettivamente domiciliati gli associati.

La durata dell'associazione è illimitata, salvo anticipato scioglimento volontario deliberato dall'Assemblea, a norma dell'art.21 c.c.

Titolo II

SCOPI - ASSOCIATI

Art. 2

L'associazione è apolitica, apartitica, non ha fine di lucro e non potrà distribuire utili alle ditte associate. L'associazione fonda la sua attività istituzionale su principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale della Impresa, all'ordinario sviluppo economico e civile. Tale Ente favorisce l'avvicinamento degli associati nelle cariche sociali per un'attiva partecipazione dei membri alla vita e allo sviluppo dell'organizzazione. L'associazione ritiene fondamentale la divulgazione delle informazioni a tutti i membri. A questo effetto tutti gli organi statutari sono obbligati a comunicare con tempestività ai singoli associati tutte le notizie apprese in ragione del loro ufficio, la cui conoscenza possa avere rilevanza per la gestione aziendale. L'associazione, per questi fini, dovrà avere una sede sempre aperta a tutti i membri con archivio consultabile ad un recapito telefonico autonomo dai singoli associati.

Art. 3

L'associazione ha esclusivo scopo:

a) lo studio di tutti i problemi di categoria o di interesse generale per l'economia turistico-termale-industriale del territorio di Suio Terme di Castelforte (LT).

In particolare, si propone di promuovere la propaganda in Italia e all'Estero di Suio Terme, stimolando le autorità amministrative, locali, regionali e nazionali, affinché portino, nell'ambito delle rispettive funzioni e competenze, un contributo fattivo allo sviluppo di tale località termale, attraverso una chiara identificazione delle azioni pubbliche possibili, per realizzare le indispensabili infrastrutture svolte a potenziare l'attività economica collegata alle Terme;

b) la designazione e la nomina di propri rappresentanti in tutte le sedi a carattere locale, regionale e nazionale nelle quali tale rappresentanza è consentita;

c) la tutela in ogni campo degli interessi dell'attività termale, turistica e industriale nei confronti dell'autorità, Enti ed Organizzazioni economiche e sindacali;

d) assistere sotto forma di semplice consulenza le singole aziende che ne fanno parte. Fermo restando il principio che l'Associazione non interferirà mai nei problemi di conduzione aziendale, che rimangono di specifica ed esclusiva competenze dei proprietari dell'attività stessa;

e) lo sviluppo dell'istruzione professionale, tesa a formare il personale alberghiero-termale più altamente specializzato;

f) la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio viario di Suio Terme.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate, salvo che si tratti di attività strettamente connesse o strumentali.

Art. 4

Possono far parte, dell'associazione in qualità di associati, sia persone fisiche che enti, gli operatori economici, compresi gli stabilimenti termali, gli alberghi, i ristoranti, le aziende commerciali ed industriali, le piscine, e tutte le imprese collegate, la cui attività è svolta nel comune di Castelforte (LT) e nei comuni limitrofi. Chi intende aderire all'associazione dovrà presentare istanza al Presidente dell'associazione, nella quale dovrà indicare che accetta senza riserve tutte le norme contenute nel seguente statuto. Tale adesione verrà effettuata mediante sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti delle Società, dei proprietari o gestori di aziende, sottoforma di ditte individuali, ed in persona dei loro rappresentanti o dei loro direttori, dei loro soci e dei collaboratori in imprese familiari ex artt. 230 bis c.c.; a ciò espressamente delegati ed operanti,



nell'ambito dell'azienda, in caso di aziende societarie.

Titolo III

ASSOCIATI - LORO OBBLIGHI E DIRITTI - PATRIMONIO - QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTI

Art. 5

Sono associati le persone fisiche od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dall'organo amministrativo e che verseranno, all'ammissione, la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio.

Si esclude espressamente l'ingresso nell'associazione a termine.

Le domande di ammissione verranno accolte o respinte, a giusta causa dal Consiglio Direttivo. L'adesione dell'associato decorre dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, qualunque sia la data di ammissione; ogni associato può recedere dall'associazione dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata diretta al Presidente, entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno.

L'associato sospeso o espulso dall'associazione su delibera del Consiglio Direttivo può ricorrere avverso tale provvedimento entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, all'Assemblea Generale che decide in via definitiva nella sua prima riunione.

La qualità di associato ed i contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili.

La qualità di associato si perde per morte, per dimissioni volontarie, o per esclusione.

Cause di esclusione sono:

- la morosità;
- la perdita dei requisiti per l'ingresso.

La morosità è dichiarata dall'organo amministrativo.

L'esclusione per perdita dei requisiti è sancita dall'Assemblea degli associati.

Art. 6

I contributi possono essere ordinari e straordinari.

a) Sono contributi ordinari quelli associativi che devono provvedere alla copertura degli oneri abituali ai fini del corretto funzionamento dell'associazione nell'espletamento delle sue funzioni. Come sede sarà adibito un locale presso una struttura termale associato, dove il proprietario, gratuitamente, si interesserà della ordinaria gestione di tale sede, a diretto contatto con il Presidente.

La misura del contributo associativo ordinario a carico degli associati è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato ed è comunque aumentata ogni anno, in misura percentuale, rispetto all'aumento medio delle tariffe per prestazioni termali, per l'anno di competenza.

b) Sono contributi straordinari quelli che concorrono alla realizzazione di specifici programmi o iniziative di particolare interesse e vitalità per l'associazione e per la categoria, e che comunque non siano stati inseriti nel Bilancio di Previsione. La misura del contributo straordinario è stabilito di volta in volta dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 7

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalle quote associative e dai contributi degli associati;
- dai contributi dei privati;
- dai contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;

- dai contributi di organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Titolo IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8

Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea; il Consiglio Direttivo; il Presidente dell'associazione; due Vice-Presidenti; il Tesoriere e il Segretario ed il Collegio dei Revisori.

Art. 8

ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivi, nonché ogni qual volta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o su richiesta motivata indirizzata al Presidente, da almeno un decimo degli associati, in conformità all'art.20 c.c.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, saranno convocate, anche al di fuori della sede sociale, in tutta Italia, o mediante lettera raccomandata o mediante pec da inviare a ciascun associato o mediante comunicazione notificata a mano presso l'indirizzo risultante dal Libro Soci; in tutti i casi, tale avviso deve essere fatto almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza; l'avviso di convocazione dovrà contenere il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché gli argomenti che verranno posti in discussione; nel medesimo avviso potrà indicarsi anche la data dell'eventuale seconda convocazione. Nell'Assemblea vige il principio del voto singolo di cui all'art. 2352 c.c. II c. L'Assemblea è sovrana e tutti gli atti da essa deliberati saranno inviati ai soci.

Art. 10

Le delibere dell'Assemblea sia ordinarie che straordinarie potranno essere adottate in modo palese per appello nominale o con voto segreto. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali, qualunque sia la quota di partecipazione. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione associativa da parte dei soci i quali avranno pieno diritto di voto nelle assemblee specie per quanto concerne l'approvazione e le modifiche dello statuto e la nomina degli organi sociali. Le Assemblee saranno presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente ed, in difetto, da persona che sarà nominata dall'Assemblea. Il Segretario del Consiglio Direttivo fungerà anche da segretario nelle Assemblee Ordinarie; nelle Assemblee Straordinarie segretario dovrà essere un membro dell'Assemblea. Il verbale di ogni Assemblea, firmato dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea medesima verrà inviato a tutti i soci in copia.

Art. 11

Quanto alle maggioranze assembleari, le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c.

Art. 12

L'Assemblea Ordinaria oltre ai compiti ad essa affidati dalla legge delibererà:



- a) sulle sanzioni da applicarsi nei confronti dei soci inadempienti ivi compresa la esclusione dall'associazione su proposta del Consiglio Direttivo.
- b) sull'ammontare delle quote di partecipazione che potranno essere variate secondo l'andamento del mercato, nonché su proposte del Consiglio Direttivo sulle somme che dovranno esser versate a norma dell'art. sei del presente statuto.

Art. 13

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto di tre o cinque membri secondo la delibera dell'Assemblea Ordinaria; i membri del Consiglio Direttivo dureranno in carica massimo due anni.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Il Consiglio Direttivo nel suo seno procederà alla nomina dei Vice-Presidenti, del Tesoriere e del Segretario. I componenti del Consiglio Direttivo saranno rieleggibili, soltanto, se non si trovassero altre persone disponibili nell'ambito dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo curerà la esecuzione delle delibere delle Assemblee; vigilerà sulla osservanza delle medesime e delle norme contenute nel presente statuto; predisporrà il bilancio consuntivo e preventivo alla Assemblea sull'andamento della gestione consortile; delibererà ed agirà in concreto affinché l'Associazione realizzi i suoi scopi istituzionali curando tutte le azioni e gli interventi che riterrà utili e necessari; nominerà un segretario; coordinerà la supervisione dei Gruppi di Lavoro e ne raccoglierà i report delle attività annuali; delibererà sulla assunzione del personale e il licenziamento del medesimo. Il Consiglio Direttivo per la realizzazione degli scopi potrà avvalersi dell'opera di tecnici collaboratori, consulenti professionisti.

Il Consiglio si riunisce non meno di due volte all'anno, al fine di deliberare sui bilanci finale ed iniziale e sull'ammontare annuo della quota associativa. Si riunisce inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il consiglio direttivo provvede, in conformità delle leggi e dello statuto, all'amministrazione dell'associazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'assemblea.

Art. 14

PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione.

Egli ha la firma sociale e la rappresentanza dell'associazione nei confronti di terzi e di autorità, enti, istituti privati, e con i soci. Firma con il Tesoriere gli atti di cassa in genere, i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, il bilancio ed il riparto delle spese associative. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Ordinaria con una maggioranza qualificata e dura in carica un biennio, e comunque, fino all'Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche so-

ciali. Il Presidente rimane in carica due anni e può essere rieletto, soltanto, se nessun altro dei soci sia disponibile ad accettare tale nomina e, come per tutte le cariche nell'ambito dell'associazione, non riceverà alcuna remunerazione, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'associazione. In assenza del Presidente, uno dei due Vice-Presidenti, designato dal Presidente, eserciterà le medesime funzioni.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o dal componente del comitato più anziano di età.

Art. 15

IL SEGRETARIO

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali e delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, consiglio, collegio dei probiviri;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al consiglio entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità l'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominati va dei soggetti eroganti;
- ove non sia nominato un tesoriere, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento della spese in conformità alla decisioni del comitato;
- è a capo del personale.

Art.16

IL COLLEGIO DEI REVISORI

La gestione della Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti annualmente dalla Assemblea degli associati.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art.17

GRUPPI DI LAVORO

I Gruppi di Lavoro sono gruppi di Soci, nel numero massimo di tre, avente durata di due anni e rinnovabili per un altro mandato, nominati dal Presidente, previa approvazione del Consiglio, per operare su compiti relativi alla vita associativa. Per essere riconosciuti come tale, un Gruppo di Lavoro di nuova costituzione dovrà presentare il proprio progetto al Consiglio.

I Gruppi di Lavoro fanno capo al Consiglio che ne supervisiona le attività coerentemente con il mandato riconosciuto o assegnato al Gruppo stesso.

Né i Gruppi di Lavoro né i suoi membri possono in nessun modo impegnarsi per nome e conto dell'Associazione né rappresentarla nella sua totalità se non su specifica delega del Presidente.

Titolo V

FONDO COMUNE - CONTO CONSUNTIVO - BILANCIO PREVENTIVO -



CONTROVERSIE

Art. 18

Il Fondo Comune, e quindi il relativo patrimonio, dell'associazione è costituito:

- a) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
- b) dai contributi annui;
- c) dalle erogazioni e dai lasciti costitutivi a favore dell'associazione.

Con il Fondo Comune si provvede alle spese dell'Ente.

È tassativamente vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, l'organismo associativo si obbliga a devolvere il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23.12.96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Le eccedenze attive di ciascun esercizio non si potranno distribuire, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 19

Per ciascun anno finanziario che coincide con l'anno solare, sono compilati il Bilancio preventivo ed il Conto Consuntivo che sono poi sottoposti all'approvazione dell'Assemblea degli Associati. Sia il Bilancio Preventivo che il Conto Consuntivo devono pervenire allegati in copia fotostatica all'invito di convocazione ai soci aderenti, almeno dieci giorni prima dell'Assemblea.

Entro trenta giorni dal termine di ciascun esercizio, sarà predisposto, secondo le modalità previste nello Statuto, il rendiconto finanziario; nonché il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Art. 20

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, tra i medesimi confronti dell'Associazione e dei suoi organi amministrativi, le parti, prima di adire le vie legali dovranno deferire la questione al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri da scegliere, di comune accordo tra le parti contendenti. In caso di mancato accordo, i membri del Collegio saranno eletti dal Presidente del Tribunale di Cassino, che avrà competenza sull'associazione. Gli arbitri giudicheranno secondo equità senza formalità di procedura e quali mandati a transigere per conto delle parti, si pronunzieranno entro 60 giorni dall'accettazione della nomina. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa esplicito riferimento alle norme del Codice Civile e alle altre leggi regolanti la materia.

Firmato:

Paolo MIGLIORATO;

Giacomo MARTINI;

D'ALESSANDRO Benvenuto;

Filippo FORTE;

TESTA Lucia Antonia;

VECCHIO Mauro;

SANTAMARIA Dalida;
MICHELE BARBARACI NOTAIO - IMPRONTA DEL SIGILLO

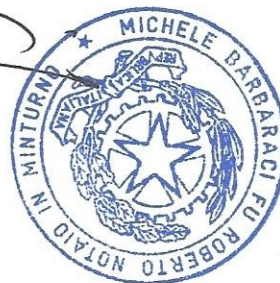


*Copia conforme all'originale, da me conservato nella Raccolta dei miei atti
con annesso quanto allegato, si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.*

Consta di sei fogli.

Minturno (LT), 15 gennaio 2020

Michele Barbacci



Ricevuta del: 15/01/2020 ora: 13:51:48

Utc: 1579092700869511

Utc_string: 2020-01-15T13:51:40.869511+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 15/01/2020

Ora invio: 13:51:40

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 156

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 136956872

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: BRBMHL88E09F839G

Ufficio delle entrate competente:

TKT - Latina - TKT Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: BRBMHL88E09F839G

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 156/112 (del codice fiscale: BRBMHL88E09F839G)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 606 del 15/01/2020

Ai fini della pubblicita' immobiliare il titolo e' stato trasmesso per via telematica

TKT Ufficio Territoriale Atti pubbl., Succ. e Rimborsi IVA di Latina

Tributo		Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro	
9802 IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro	